



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma 3.08.2010

Protocollo: 104422

Rif.:

Allegati:

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni Spedizionieri Doganali

All'Unione italiana delle Camere di
Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato

Piazza Sallustio, 21

R O M A (fax 06/4704240)

Alla Camera di Commercio Internazionale

Via XX Settembre, 5

R O M A (fax 06/4882677)

OGGETTO: Reg. (UE) 278 del 31 marzo 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 1276/08 ed il Reg. (CE) n. 612/09

Con il regolamento in oggetto, la Commissione Europea ha apportato alcune modifiche ai regolamenti (CE) n. 1276/08 e n. 612/09 sulla disciplina dei controlli che regolano le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione o di altri importi.

Come ben noto, le informazioni apposte dalla dogana di esportazione sull'esemplare di controllo T/5, in materia di controlli sulle merci e prelevamento campioni per le analisi, hanno lo scopo di fornire, all'autorità doganale destinataria di tale documento, tutte le informazioni utili per l'adempimento delle formalità doganali ad essa spettanti.

Poiché le note apposte sull'esemplare di controllo T/5 non sempre risultano di facile interpretazione e comprensione, soprattutto per difficoltà linguistiche, la Commissione Europea, al fine di semplificare l'attività delle autorità doganali destinatarie di tale documento, ha modificato l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1276/08 e l'informazione prevista dall'art. 5 par.8 del Reg. (CE) n. 612/09, codificando tutte le informazioni e sostituendole con codici uniformi.

Premesso quanto sopra, le dogane di esportazione e di uscita dovranno apporre sugli esemplari di controllo T/5 emessi a partire dalla data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 278/2010, soltanto i codici di controlli elencati nell'allegato II bis del Reg. (CE) n. 1276/08 e nell'allegato II del Reg. (CE) n. 612/09, che per opportuna consultazione si riportano di seguito.

Allegato II bis del Reg. (CE) n. 1276/08

PARTE 1

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
È stato eseguito un controllo fisico sulle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1276/2008	A1000
È stata eseguita un'analisi a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005	A1100
Si tratta di un'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001, esentata dai controlli fisici	A1200

Allegato II bis del Reg. (CE) n. 1276/08

PARTE 2

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
I sigilli sono conformi, oppure l'assenza di sigilli è giustificata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009	A2000
Il sigillo è assente o è stato manomesso	A2100

Allegato II bis del Reg. (CE) n. 1276/08

PARTE 3

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
I risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1276/2008 sono conformi	A3000
È stato prelevato un campione nell'ambito del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008, ma i risultati non sono ancora disponibili perché le analisi di laboratorio sono in corso	A3100
I risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008 sono conformi	A3200
risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008, non sono conformi	A3300

Allegato II bis del Reg. (CE) n.1276/08

PARTE 4

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
La gestione dei rischi è ostacolata perché nell'esemplare di controllo T5, o nel documento equivalente, non è indicato il tasso della restituzione benché l'esportatore non ne sia esentato a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 612/2009	A4000
La gestione dei rischi è ostacolata perché nell'esemplare di controllo T5, o nel documento equivalente, non è indicata la dicitura di cui all'articolo 8 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 612/2009	A4100
La gestione dei rischi è ostacolata perché l'esemplare di controllo T5, o il documento equivalente, non è compilato correttamente o completamente in altri punti	A4200

Allegato II del Reg. (CE) 612/09

Tipo di verifiche e risultati	Codice di controllo
Articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 La conformità dei prodotti è stata verificata con controlli visivi prima dell'apposizione dei sigilli a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009	A1300

Le dogane destinatarie degli esemplari di controllo T/5, apporranno pertanto sia il pertinente codice del controllo eseguito sia quello del risultato ottenuto.

Qualora le predette dogane dovessero ottenere, nei controlli di sostituzione eseguiti, risultati difformi, allegheranno all'esemplare di controllo T/5 la relazione di rito, contenente le motivazioni degli esiti difformi

Le Associazioni destinatarie della presente avranno cura di informare gli operatori invitandoli, nel contempo a vigilare sulla corretta applicazione della norma in questione

Il Direttore
Dott. Roberto Chiara
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*